

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALL CENTER DI ESATTO S.P.A.**

CODICE CIG: 6501862242 - QUESITO

Quesito 1

D.: con la presente si chiede chiarimento in merito al punto 6 (Importo a base d’asta IVA esclusa) del bando di gara: Si chiede conferma che l’importo di euro 189.800,00 sia relativo ai 24 mesi (due anni) indicati per lo svolgimento del servizio e non conteggi gli ulteriori 6 mesi di proroga eventuale.

R.: Con il riferimento alla proroga tecnica, la Stazione appaltante intendeva esclusivamente richiamare la facoltà della Stazione appaltante prevista dalla normativa pro tempore vigente, che in futuro potrebbe anche mutare (“fatte salve eventuali norme emanate in materia che nel frattempo potessero intervenire”), e il conseguente eventuale impegno dell’appaltatore.

Il ricorso alla “proroga tecnica”, infatti, è ammesso quando la Stazione appaltante, a seguito di un imprevisto prolungamento dell’iter di gara tempestivamente bandita, prolunga oltre la scadenza il contratto in essere fino all’individuazione del nuovo contraente. Ciò in quanto, lo spostamento in avanti del termine contrattuale deve essere causato da fattori del tutto limitati (cfr. CdS, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, n. 251/2012; vedi anche Deliberazione Avcp n. 86/2011), che non coinvolgano la responsabilità dell’amministrazione aggiudicatrice, poiché comporta un affidamento del contratto in via diretta senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica (cfr., ex multis, CdS, Sez. V, n. 2882/2009: “la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”; in tal senso anche le Deliberazioni Avcp nn. 86/2011, cit. e 69/2011).

Non essendo al momento possibile ipotizzare il ricorso alla “proroga tecnica”, di tale eventualità non si è tenuto conto nel calcolare la base d’asta.

Quesito 2

D.: In merito all'art Art. 6 - Parametri di qualità della struttura organizzativa si pone il seguente quesito: qualora l'azienda concorrente abbia i servizi di rete in outsourcing presso una società terza in possesso delle ulteriori certificazioni di qualità, tale modalità costituirà ugualmente fattore preferenziale adeguatamente valutato in sede di "Qualità della proposta tecnica"?

R.: No, non è possibile attribuire un punteggio relativo all'offerta tecnica per certificazioni possedute da un soggetto terzo diverso dall'offerente, né un suo subappaltatore (il caso del c.d. "outsourcing"), né l'impresa ausiliaria, nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Quesito 3

D.: si chiede un chiarimento in merito all'importo dell'assegno circolare da allegare alla procedura ai sensi dell'art 38 comma 2 bis, D. Lgs n. 163/2006, in quanto a pagina 6 del bando di gara è indicato l'importo di 1.020,00€ mentre a pagina 13 l'importo di 949,00€, quale è l'importo corretto?

R.: Si precisa che, per un mero errore materiale, l'art. 12 del bando di gara riporta all'ultimo comma di pag. 6 l'importo erroneo di € 1.020,00.
L'importo corretto è pari a € 968,00 come successivamente riportato all'art. 17 pag. 13 del bando medesimo.

Esatto SpA

Il R.U.P.

dott. Davide Fermo

